

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 931-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE JANNUZZI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 gennaio 1960

(V. Stampato n. 537)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Bilancio

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria e del Commercio

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 29 GENNAIO 1960

Comunicata alla Presidenza l'8 luglio 1960

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo Integrativo del 26 settembre 1951 del Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia e gli Stati Uniti concluso a Roma il 2 febbraio 1948 ha il seguente, sostanziale contenuto:

I cittadini e le persone giuridiche di ciascuno degli Stati contraenti non potranno essere sottoposti nel territorio dell'altro a misure arbitrarie o discriminatorie che possano impedire il controllo e l'amministrazione delle Imprese che abbiano avuto il permesso di stabilire o acquistare in esso o che possano pregiudicare altri loro diritti od interessi in tali imprese o in altre nelle quali abbiano partecipato con i loro capitali.

Essi possono servirsi, indipendentemente dai requisiti professionali richiesti dalla legge del luogo in cui operano, di esperti tecnici ed amministrativi per effettuare, nell'ambito dell'impresa, esami, ispezioni contabili ed indagini tecniche o redigere relazioni in rapporto con la progettazione o il funzionamento delle imprese.

Gli Stati contraenti si impegnano al trattamento più liberale possibile in ordine alla trasferibilità dei capitali e, comunque, a consentire il libero trasferimento:

a) dei redditi, sotto forma di salari, interessi, dividendi, commissioni, diritti di privativa industriale, pagamenti per servizi tecnici e fondi per ammortizzamento dei prestiti e il deprezzamento degli investimenti diretti;

b) dei fondi e dei capitali, ottenendo per tali trasferimenti la valuta del proprio paese.

Tuttavia, in periodi di difficoltà valutarie possono essere applicate restrizioni di cambio ai fini:

a) di assicurare la disponibilità di valuta estera per il pagamento di beni e servizi essenziali alla salute e al benessere della propria popolazione;

b) di prevenire la diminuzione delle riserve monetarie ad un livello molto basso o per produrre un moderato aumento di riserve monetarie molto basse;

c) di uniformarsi alle restrizioni autorizzate o richieste dal Fondo Monetario inter-

nazionale (questa norma, evidentemente, viene a cadere dopo l'abolizione di tale Fondo).

Le agevolazioni fiscali, doganali e di tariffe dei trasporti stabilite dalle leggi italiane per la industrializzazione del Mezzogiorno, per lo sviluppo della zona industriale Apuana e di quelle di Verona, Gorizia, Trieste, Livorno, Marghera e Bolzano « ed altre contemplate dalla legislazione italiana » attualmente in vigore o che possa essere adottata « in futuro » saranno applicate agli investimenti eseguiti dagli S. U. in Italia.

Le clausole contenenti regolamento di controversie a mezzo di arbitrato, stipulate nei contratti tra cittadini dell'uno con quelli dell'altro Stato non potranno essere ritenute invalide solo perchè il luogo designato per la procedura arbitrale sia fuori del territorio degli Stati contraenti o la nazionalità degli arbitri non sia di tali Stati. Ove concorrano le stesse condizioni, neppure le decisioni arbitrali legalmente rese potranno essere ritenute invalide o non eseguibili, salvo le norme sulla delibazione.

Viene riconosciuto il principio di ammettere il conteggio dei periodi di copertura maturatisi a favore dei cittadini di ciascuno Stato contraente nel proprio Stato quando lavori nel territorio dell'altro, per ciò che concerne assicurazioni per vecchiaia e superstiti, in maniera però da non sovrapporsi o duplicarsi.

Resta, peraltro, salva, nell'interessato, la facoltà di derogare a questa norma.

Quando la convenzione del 1935 sul mantenimento dei diritti di pensione degli emigranti entrerà in vigore, le disposizioni di essa avranno precedenza sulle norme contenute nel presente accordo.

Tutte le questioni derivanti dal presente accordo dal Trattato cui esso si riferisce saranno considerate con spirito amichevole e con adeguate consultazioni.

L'accordo entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratifiche.

La esclusione di qualsiasi trattamento discriminatorio o di misure arbitrarie in danno di cittadini, persone giuridiche o associazioni dell'Italia o degli Stati Uniti che operino l'uno nel territorio dell'altro Stato,

la possibilità di libero controllo delle imprese, il trattamento più liberale possibile assicurato alla trasferibilità dei capitali, le agevolazioni fiscali sono tutte norme che, opportunamente integrando quelle contenute nel Trattato di amicizia del 26 settembre 1951, agevolano l'economia specialmente italiana in quanto dirette a favorire l'impiego di capitali statunitensi in Italia.

Norma di carattere giuridico-sociale degna di piena approvazione è quella che assicura

al lavoratore che si trasferisca dall'uno all'altro Stato il diritto di avvalersi, nell'uno, dei benefici conseguiti nell'altro in materia di assicurazione sulla invalidità o a favore dei superstiti. E ciò in omaggio ad un sano principio di tutela del lavoratore dovunque esplichi la sua attività.

La Commissione esprime al Senato parere favorevole sulla ratifica dell'Accordo.

JANNUZZI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo integrativo del Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità dell'articolo IX dell'Accordo stesso.